

Civile Ord. Sez. 5 Num. 4583 Anno 2019
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: CIRESE MARINA
Data pubblicazione: 15/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 20203-2014 proposto da:

GALLO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato
MANFREDI BETTONI, rappresentata e difesa dall'avvocato
TIZIANO GIOVANELLI;

- **ricorrente** -

contro

COMUNE DI MAIRAGO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA NOMENTANA 251, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO SIBILLA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MATTEO PETTINARI, MAURIZIO LO
GULLO;

= **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 495/2013 della COMM.TRIB.REG.

2019

172

di MILANO, depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/01/2019 dal Consigliere Dott. MARINA
CIRESE.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'MARINA CIRESE', written over the printed name.

RITENUTO CHE:

in data 27.4.2012 il Comune di Mairago notificava a Gallo Giuseppina tre avvisi di accertamento ICI aventi ad oggetto l'imposta comunale sull'abitazione principale oltre ad interessi e sanzioni per gli anni 2007, 2008 e 2009, provvedimenti emessi in quanto l'immobile sito in Mairago di proprietà della Gallo da accertamenti assunti dal Comune risultava carente del requisito di abitazione principale, necessario per l'ottenimento dei vantaggi fiscali relativi all'ICI secondo l'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992. Alla luce degli accertamenti svolti il Comune di Mairago provvedeva ad instaurare un ulteriore e distinto procedimento amministrativo comunicando l'avvio del procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità di cui all'art. 1 del d.p.r. n. 223 del 30.5.1989

Proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento ICI, con sentenza in data 19.10.2012 la CTP di Lodi rigettava il gravame ritenendo che l'interessata non avesse fornito la prova di avere diritto alla applicata riduzione ma anzi vi fosse la prova diretta e contraria in merito all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.

La contribuente proponeva appello avverso detta pronuncia deducendo il difetto di motivazione degli atti impugnati nonché la violazione del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 97 Cost., posto che detti atti erano stati emessi prima della conclusione del procedimento avviato dal Comune per la cancellazione dalle liste anagrafiche.

La CTR della Lombardia con sentenza in data 29.1.2014 rigettava l'appello ritenendo *in primis* che vi fosse piena autonomia fra il procedimento amministrativo per cancellazione dalle liste anagrafiche e quello finalizzato all'accertamento della violazione tributaria, con conseguente esclusione dell'illegittimità degli atti impugnati per mancata preventiva definizione del procedimento amministrativo; inoltre riteneva provata l'insussistenza dei presupposti per la riduzione ICI prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, non avendo la contribuente provveduto a versare in atti neppure la documentazione relativa ai consumi di luce ed acqua per gli anni di riferimento.

Al contrario il Comune aveva fornito la prova che l'interessata non aveva mai dimorato abitualmente nell'immobile in questione.

Avverso detta pronuncia Gallo Giuseppina proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso il Comune di Mairago.

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Violazione dell'art. 112 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la CTR non si era pronunciata sull'eccezione riguardante la nullità della costituzione in giudizio del Comune in quanto la procura alle liti sarebbe stata conferita non dal funzionario responsabile del Settore Tributi ma dal Sindaco pro tempore.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) parte ricorrente deduceva l'erroneità delle valutazioni compiute dal giudice di appello in ordine al fatto che l'abitazione di Via Bianchi n. 42 non costituisse l'alloggio principale della Gallo.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato " Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata non aveva motivato in ordine alla valutazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per la riduzione dell'ICI

Il primo motivo è infondato.

Ed invero "Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la rappresentanza processuale del comune spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, spettando in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione" (vedi Cass. n. 13968/2010).

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto si traducono in censure sul merito della decisione impugnata non consentite in sede di legittimità.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l'applicazione al ricorrente dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 1.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nell'adunanza camerale del 16.1.2019.
